



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 16/07/2020

Verbale numero 67

COPIA

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) ED IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 - AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio alle ore 13.00, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO Sindaco
AMATUCCI ANNUNZIO Assessore
GALIFFA ILARIA Assessore
LUCIDI ALESSANDRA Assessore
MEDORI LUIGINO Vice Sindaco

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

| | |
|---------------------------|---|
| Immediatamente eseguibile | S |
| Soggetta a ratifica | N |

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.11 bis, comma 1, del D. Lgs. n.118/2011 prevede la redazione da parte degli enti territoriali del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n.4/4 al citato decreto;

Dato atto che il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare in cui ogni Ente capogruppo definisce il perimetro di consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese,
2. gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato (Perimetro di Consolidamento);

Dato atto, altresì, che il citato principio contabile applicato stabilisce la competenza della Giunta Comunale relativamente all'approvazione dei due elenchi;

Vista la deliberazione G.C. n.114 del 12/12/2019 con la quale si è provveduto:

- 1) a prendere atto della relazione relativa all'esito dell'attività di verifica ai fini della "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata" al 31 dicembre 2019, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2019 (Allegato C alla citata deliberazione),
- 2) ad approvare i due elenchi finali, risultanti dal suddetto documento, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica ed al Perimetro di Consolidamento (Allegati A e B alla citata deliberazione),
- 3) a dare atto che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni in Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5, Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.a. e Ruzzo Reti s.p.a., il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è tenuto, per l'anno 2019, alla redazione del bilancio consolidato;

Visto in particolare il paragrafo 3.1 del suddetto principio contabile di cui all'Allegato 4/4, come modificato dal D.M. 11/08/2017 e dal D.M. 29/08/2018, che stabilisce, altresì, che i relativi aggiornamenti successivi dei suddetti due elenchi sono anch'essi oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Effettuate le verifiche di rilevanza, alla luce dei dati contabili aggiornati al 31/12/2019, attualmente disponibili, degli enti e delle società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

Considerato che a seguito delle ulteriori verifiche e valutazioni effettuate emerge che le partecipazioni del Comune in Gal Terreverdi Teramane s.c.c. a r.l. ed in Poliservice s.p.a. possono tuttora essere escluse dall'area di consolidamento;

Atteso che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni relative alle società Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5, Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.a. e Ruzzo Reti s.p.a., risulta che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato;

Visto l'art.110, comma 1, del D.L. n.34/2020 che ha stabilito che *"Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 è differito al 30 novembre 2020"*;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del citato D. Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di prendere atto della relazione relativa all'esito dell'attività di verifica ai fini della definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata" al 31 dicembre 2019, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2019 (Allegato C);
- 3) di approvare i due elenchi finali risultanti dal suddetto documento relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica ed al Perimetro di consolidamento (Allegato A e Allegato B);
- 4) di dare atto che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni in Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5, Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.a. e Ruzzo Reti s.p.a., il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è tenuto, per l'anno 2019, alla redazione del bilancio consolidato.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

**Elenco delle partecipate al Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

**Prospetto Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019**

| Partecipazioni societarie |
|---|
| Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 Consorzio |
| Ruzzo Reti spa |
| GAL Terreverdi Teramane scarl |
| Farmacia Comunale Sant'Egidio spa |
| Poliservice spa |

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento del
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

**Perimetro di consolidamento Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019**

| Partecipazioni societarie |
|---|
| Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 Consorzio |
| Farmacia Comunale Sant'Egidio spa |
| Ruzzo Reti spa |

**Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

**relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e
successive modifiche**

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019



**Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**

relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e
successive modifiche

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa;
- b) la Relazione dell'Organo di Revisione.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, ed i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile.

Costituiscono componenti del "GAP":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n.118/2011, coordinato con il D. Lgs. n.126/2014 ed aggiornato al D.L. n.78/2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica ed autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere, assegnato da legge, statuto o convenzione, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), od i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del citato decreto, con riferimento agli esercizi 2015–2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Dall'esercizio 2018 occorre tenerne conto.

Sono da considerare nel GAP le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, od al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile.

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) *irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
AI FINI DELL'INSERIMENTO
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

1. Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 Consorzio

| ENTE | % quota di partecipazione | Attività |
|--|---------------------------|---|
| Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 Consorzio | 2% | L'ATO ha i compiti di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi |

L'Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 Consorzio è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 2%. L'ente svolge compiti di programmazione, affidamento in gestione e controllo del "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi.

L'Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 Consorzio sarà inserito nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidatario in house di servizi.

2. Ruzzo Reti spa

| ENTE | % quota di partecipazione | Attività |
|-----------------------|---------------------------|--|
| Ruzzo Reti spa | 2,27% | Gestione del servizio idrico integrato |

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,27% in Ruzzo Reti spa. La Società svolge attività di gestione del servizio idrico integrato.

La società Ruzzo Reti spa sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che risulta essere affidataria in house di servizi.

3. GAL Terreverdi Teramane scarl

| ENTE | % quota di partecipazione | Attività |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| GAL Terreverdi Teramane scarl | 1,66% | Sviluppo del territorio |

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari all'1,66% in GAL Terreverdi Teramane scarl. La Società è finalizzata a rafforzare lo sviluppo a lungo termine del territorio con l'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Occorre verificare se la partecipazione in GAL Terreverdi Teramane scarl, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

| | Tot Attivo al 31/12/2019 | Patrimonio Netto al 31/12/2019 | Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | 33.961.949,04 | 29.188.560,83 | 6.784.573,64 |
| <i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i> | 1.018.858,47 | 875.656,82 | 203.537,21 |
| Partecipata GAL TERREVERDI TERAMANE SCARL | 660.088,00 | 137.007,00 | 119.253,00 |
| GIUDIZIO | IRRILEVANTE | IRRILEVANTE | IRRILEVANTE |

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in GAL Terreverdi Teramane scrl è irrilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

4. Farmacia Comunale Sant'Egidio spa

| ENTE | % quota di partecipazione | Attività |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Farmacia Comunale Sant'Egidio spa | 47% | Esercizio specializzato nel commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici |

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari al 47% in Farmacia Comunale Sant'Egidio spa. La Società svolge attività di commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici.

Occorre verificare se la partecipazione in Farmacia Comunale Sant'Egidio spa, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

| | Tot Attivo al 31/12/2019 | Patrimonio Netto al 31/12/2019 | Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | 33.961.949,04 | 29.188.560,83 | 6.784.573,64 |
| <i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i> | 1.018.858,47 | 875.656,82 | 203.537,21 |
| Partecipata FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO SPA | 518.765,00 | 221.735,00 | 1.048.418,00 |
| GIUDIZIO | IRRILEVANTE | IRRILEVANTE | RILEVANTE |

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in Farmacia Comunale Sant'Egidio spa è rilevante per uno dei tre parametri (ricavi caratteristici), pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

5. POLISERVICE spa

| ENTE | % quota di partecipazione | Attività |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Poliservice spa | 0,22% | Gestione dei servizi urbani |

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,22% Poliservice spa. La Società svolge attività di gestione dei servizi urbani.

Considerando che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene una quota pari allo 0,22% e che la partecipata non svolge servizi direttamente per il Comune, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Sant'Egidio della Vibrata è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

Possono non essere inserite nell'area di consolidamento:

| Partecipazioni societarie |
|-------------------------------|
| GAL Terreverdi Teramane scarl |
| Poliservice spa |

PERTANTO

Rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

le seguenti società:

| Partecipazioni societarie |
|---|
| Ruzzo Reti spa |
| Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 Consorzio |
| Farmacia Comunale Sant'Egidio spa |

FONTE DATI

- *Scheda società partecipate;*
- *Statuti Enti di diritto privato;*
- *Rendiconto del Comune;*
- *Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune;*
- *Piano di razionalizzazione del Comune;*
- *Visure delle società partecipate ove necessario;*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203
sito internet: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.71 DEL 15/07/2020
DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) ED IL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 -
AGGIORNAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 15/07/2020




Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
Dott. Andrea Luzi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 15/07/2020



Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
Dott. Andrea Luzi

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno n. _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. 392 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 20/07/2020

Visto: Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Luzi



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 16/07/2020

Il Segretario Comunale
F.to ANGELINI Dott.
TOMMASO

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 20/07/2020

